



## Direttive tecniche

concernenti il/la

# Annotazioni relative al trasporto di animali

del 27 giugno 1995

Visto l'articolo 26 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (RS 916.401),  
l'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

emana le seguenti direttive:

## I Campo d'applicazione

1. Le presenti direttive disciplinano le diverse annotazioni relative al trasporto professionale regolare di bestiame e di volatili da parte di negozianti di bestiame, macellai e trasportatori.

## II Responsabilità

2. Il detentore di animali che consegna gli animali per il trasporto deve preparare i certificati d'accompagnamento necessari, di modo che il trasporto e la consegna possano essere effettuati rapidamente.
3. Il trasportatore deve accertarsi, prima di partire, di essere in possesso di tutti i certificati d'accompagnamento debitamente compilati. Giunto sul luogo di destinazione degli animali, egli consegna immediatamente i certificati d'accompagnamento al loro destinatario.
4. Il trasportatore è responsabile della tenuta di un libretto di controllo secondo la cifra 5 o 6 e, se la durata del trasporto supera le 24 ore, della stesura di un piano di trasporto secondo la cifra 8.

## III Genere di annotazioni

5. Un libretto di controllo deve essere tenuto nel veicolo previsto per il trasporto di animali. Questo libretto contiene almeno le seguenti indicazioni:
  - a) le aziende di provenienza con il nome e l'indirizzo;
  - b) le aziende di destinazione con il nome e l'indirizzo;
  - c) la specie animale e il número degli animali trasportati;
  - d) la data della presa in consegna e la data della consegna degli animali;
  - e) la data e il luogo della pulizia e della disinfezione di cui il trasportatore è responsabile conformemente all'articolo 25 capoverso 3 OFE.

6. Le indicazioni richieste alle lettere a fino a c non devono necessariamente essere registrate nel libretto di controllo, ma possono esserlo anche sotto un'altra forma (p. es. copie dei certificati d'accompagnamento o notifiche relative al rinnovamento dell'effettivo in caso di risanamento della superficie PE/APP per i suini).
7. Il trasportatore deve conservare i certificati d'accompagnamento durante tutta la durata del trasporto, dal momento del carico fino al momento dello scarico degli animali nel loro luogo di destinazione.
8. Per trasporti che durano più di 24 ore occorre stilare, oltre al libretto di controllo, un piano di trasporto. Quest'ultimo contiene indicazioni sul percorso effettuato dal momento del carico fino al luogo di destinazione e, se del caso, sui luoghi di trasbordo previsti. Occorre inoltre iscrivere le ore della partenza e dell'arrivo.

#### **IV Diritto di consultare i documenti e conservazione**

9. I documenti richiesti devono essere presentati in qualsiasi momento, su domanda, agli organi d'esecuzione della legislazione sulle epizootie come pure, in particolare, alla polizia stradale e agli organi della legislazione in materia di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari.
10. Le annotazioni effettuate conformemente alla cifra 5 devono essere conservate per almeno tre anni.

#### **V Entrata in vigore**

11. Le presenti direttive entrano in vigore il 1° aprile 2001.

Bema, 15 marzo 2001 UFFICIO FEDERALE DI VETERINARIA